

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                   |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Avv. Bruno De Carolis           | Membro designato dalla Banca d'Italia, il quale svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Dott.ssa Claudia Rossi          | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia                                                                                                         |
| - Avv. Alessandro Leproux         | Membro supplente designato dalla Banca d'Italia                                                                                                         |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri     | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)          |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.                                          |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La ricorrente contesta all'intermediario l'addebito, nell'estratto conto al 30/09/2009 (ricevuto il 27/10/2009), della somma di Euro 1617,52 applicata a titolo di "commissione di affidamento" sulle linee di credito presenti sul c/c (Euro 40.000,00) e sul conto anticipi (Euro 200.000,00). La ricorrente dichiarava di non avere ricevuto alcuna informativa in merito ad eventuali modifiche delle condizioni contrattuali, contrariamente a quanto previsto dal d. lgs. n° 385/93 e chiedeva pertanto all'intermediario la restituzione della somma addebitata in assenza di espressa pattuizione.

L'intermediario nelle sue controdeduzioni ha comunicato che la controversia è stata transatta, in quanto la ricorrente ha accettato il rimborso di € 1756,72, già accreditato sul



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

suo conto corrente, rinunciando a qualsiasi pretesa, azione o eccezione nei confronti della banca, come espressamente dichiarato nella quietanza liberatoria sottoscritta dalla ricorrente stessa il 10/02/2010 ed acclusa alle controdeduzioni

In tale documento, in particolare, la ricorrente:

- ha dichiarato di accettare dalla banca la somma di Euro 1.756,72 (millesettecentocinquantasei/72);
- ha confermato, con l'accettazione di tale somma, di non aver più nulla e a nessun titolo a pretendere dalla banca in relazione alle contestazioni sollevate in merito alla commissione per il servizio di affidamento liquidata nel III e nel IV trimestre 2009 sui propri rapporti di conto corrente;
- ha rinunciato, pertanto, ad ogni ulteriore pretesa, azione, eccezione nei confronti dell'intermediario, ritenendolo sollevato da qualsiasi conseguenza patrimoniale (e non) possa derivare in relazione al medesimo fatto;
- ha ritenuto, dunque, definite le controversie e cessata la materia del contendere oggetto dei procedimenti da essa stessa instaurati dinanzi all'Ombudsman Giurì Bancario nonché dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario.

L'intermediario, chiede, quindi, che il Collegio "dichiari definita la controversia e cessata la materia del contendere", come peraltro richiesto dalla stessa società ricorrente.

## **DIRITTO**

Considerato che le parti hanno raggiunto un accordo per la composizione bonaria della controversia, avendo in particolare la banca corrisposto la somma sopra indicata ed il cliente dichiarato di rinunciare ad ogni altra pretesa, azione ed eccezione nei confronti della stessa, si ritiene che sussistano i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS